



Comune Capofila Benevento

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

Legge 328/2000

L.R. 11/2007

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI AMBITO TERRITORIALE B1

AREA CONTRASTO ALLE POVERTA' *Piano di Zona Triennale in applicazione del II Piano Sociale Regionale*

Redatto ai sensi del

"Regolamento sui criteri e modalità organizzative dell'erogazione dei servizi e dell'accesso prioritario al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali" e del "Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito (FUA)" approvati con Deliberazione di Giunta Comunale di Benevento n. 109 del 13/09/2013

I N D I C E

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - DESTINATARI

Art. 3 - INTERVENTI PREVISTI

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Art.5 - CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Art. 7 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Art. 8 - ACCERTAMENTO

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 10 - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLO

Art. 12 - RICORSI

Art. 13 - LIMITI DI RICHIESTA

Art. 14 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Art. 15 - ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI MODIFICHE

Art. 16 - NORMA FINALE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure di erogazione dei contributi economici finalizzati al superamento di situazioni di svantaggio socio-economico in cui versano persone singole e nuclei familiari, residenti nell'Ambito Territoriale B1, composto dai Comuni di Apollosa, Arpaia, Benevento Capofila, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, ai sensi della D.G.R.C. n. 320/2012, e programmati all'interno del Piano di Zona Triennale in applicazione del II Piano Sociale Regionale.
2. I contributi economici vengono erogati assicurandone l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, visti il Piano di Zona Triennale in applicazione del II Piano Sociale Regionale, la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del 8.11.2000 n. 328, la L. R. n.11/2007 di attuazione della L.328/00, nonché la normativa sugli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni.
3. L'intervento economico ha, comunque, carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale B1 che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nei territori comunali, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti, se muniti di formale permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.

Art. 3 - INTERVENTI PREVISTI

1. Gli interventi previsti, così come da nomenclatore della Regione Campania, si suddividono in:
 - a. contributi economici diretti ad integrazione del reddito;
 - b. contributi economici in forma indiretta.

- a. **I contributi economici diretti ad integrazione del reddito** consistono nell'erogazione di contributi economici a singoli soggetti che versano in condizioni di disagio economico.

Il contributo economico ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari.

Esso è generalmente erogato per un periodo breve o medio breve e può anche essere ad integrazione di un reddito limitato. I contributi possono essere erogati sia nell'ambito di un servizio ordinario, sia straordinario, per fronteggiare improvvise e impellenti esigenze economiche che investono il soggetto.

Tra i contributi economici diretti ad integrazione del reddito rientrano:

- erogazioni di contributi a vedove con figli minori;
 - erogazione di contributi a donne gestanti sole, senza reddito e con reddito limitato;
 - erogazioni di contributi economici a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza;
 - erogazione di contributi economici per garantire il minimo vitale per la sussistenza a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che non percepiscono altra forma di sussidio;
 - erogazioni di contributi economici per l'alloggio - agevolazioni sull'affitto.
- b. **I contributi economici in forma indiretta** consistono nell'assegnazione di buoni (voucher, carta acquisti, buoni spesa, ...), validi per l'acquisto diretto e autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti, quali beni di prima necessità, medicinali, presso strutture accreditate e preventivamente comunicate al destinatario del contributo.

L'erogazione del contributo si colloca nell'ambito di un intervento complessivo e integrato con le risorse territoriali ed è volto a promuovere l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Il servizio ha dunque l'obiettivo di favorire la capacità all'autogestione e all'autonomia e contribuisce in un sistema standard qualitativo dei fornitori.

Tra i contributi economici in forma indiretta rientrano:

- distribuzione di voucher, per l'acquisto di servizi, prestazioni e prodotti, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita del destinatario;
- distribuzione di buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa;
- trasferimenti per il pagamento di rette (asili nido, servizi integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semi residenziali e residenziali,...).

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, modificato dal D.Lgs n. 130/2000, e ss.mm.ii., riferito all'anno precedente, non superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
2. In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato, l'istanza verrà accolta qualora si dichiarerà il sopraggiungere, nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente, pertanto, al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente presentato in allegato alla richiesta.
3. Nell'erogazione dell'intervento saranno adottati i seguenti criteri di priorità:
 - famiglie con minori
 - famiglie monogenitoriali

- famiglie con disabili e/o anziani ultra65enni;
 - anziani ultra65enni soli senza rete parentale.
4. In presenza di reddito ISEE pari a 0,00 (zero), dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare. In ogni caso, la competente Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza.
 5. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza provvede ad accertare lo "stato di bisogno economico" attraverso adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale (possesso di automobili/motocicli con indicazione dell'anno di immatricolazione e della cilindrata; possesso di immobili; eventuali dati sulla locazione; sussistenza di contratti di energia elettrica, gas, servizi telefonici; ...).

Art. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE

1. Ai sensi del "Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito (FUA)", il Comune Capofila provvede alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa, emette le determinazioni di impegno e di liquidazione, facendosi carico della verifica della legittimità della spesa e della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.
2. Il Comune Capofila Benevento dell'Ambito Territoriale B1, ricevute le domande valutate positivamente dal Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni, eroga gli interventi economici nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nell'Area Contrasto alle Povertà e con il limite di € 1.000,00 (mille/00) annue per persona/nucleo familiare.
3. Gli interventi economici sono erogati per un numero massimo di tre volte all'anno a persona/nucleo familiare, previa richiesta.
4. L'istanza di contributo, effettuata dal richiedente per la terza volta, sarà accolta solo in caso di effettiva gravità della situazione e, subordinatamente, all'evasione delle prime istanze di altri richiedenti.

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
 - d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

Art. 7 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente regolamento per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica" ossia quella risultante dallo stato di famiglia, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000 e dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, e ss.mm.ii.

Art. 8 - ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dello "stato di bisogno economico" comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale.
2. L'accertamento si realizza tramite il Servizio Sociale dei singoli Comuni.
3. Il Servizio Sociale è tenuto a valutare la sussistenza di eventuali soggetti obbligati al mantenimento dei richiedenti, anche attraverso la richiesta della dichiarazione dei redditi di tutti i soggetti obbligati per legge al mantenimento, anche se conviventi. Oltre al reddito del richiedente, in tal caso, va preso in considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 codice civile e seguenti, di seguito riportate:
 - 1) il coniuge;
 - 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
 - 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
 - 4) gli adottandi;
 - 5) i generi e le nuore;
 - 6) il suocero e la suocera;
 - 7) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
4. Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, o non siano in grado di provvedervi, il Comune procederà comunque nell'erogazione della prestazione, purché si evinca la gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.
5. Il Comune, ove ne ricorrano gli estremi, si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o di un Amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione per gli interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dal Libro I - Titolo XII del Codice Civile.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'istanza va presentata al Comune di residenza corredata da una dichiarazione sottoscritta, a norma del DPR 445/2000, nella quale il richiedente attesti per sé e il proprio nucleo familiare il possesso delle condizioni per l'ammissibilità al contributo, alla data di presentazione della domanda.
2. Per accedere alla concessione di contributi e benefici economici, il richiedente deve necessariamente allegare all'istanza idonea documentazione relativa

all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito all'anno precedente e copia del documento di riconoscimento.

3. Il richiedente può allegare all'istanza eventuale dichiarazione attestante una situazione contingente e imprevista (disoccupazione, morte del capo famiglia, ...), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente.
4. Le richieste di intervento economico devono essere presentate utilizzando lo stampato che verrà opportunamente predisposto.
5. Per la compilazione della domanda gli interessati potranno avvalersi del supporto degli Assistenti Sociali del Comune di residenza.
6. L'interessato, all'atto della presentazione dell'istanza, è tenuto a richiedere un appuntamento con l'Assistente Sociale per un colloquio, al fine di avviare l'iter procedurale.
7. Nel caso in cui il richiedente sia già in carico al Servizio Sociale, l'appuntamento sarà preso con l'Assistente Sociale di riferimento; nel caso di prima istanza sarà cura dell'operatore addetto fissare l'appuntamento con l'Assistente Sociale disponibile, che sarà individuata come referente del caso.

Art. 10 - VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'Assistente Sociale, previo appuntamento di cui al precedente art. 9, predispone l'indagine socio-ambientale e familiare e ulteriori approfondimenti di carattere sociale, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.
2. Nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione socio-economica dichiarata dal richiedente e dai soggetti obbligati al mantenimento dell'indigente, richiamati all'Art.7 del presente disciplinare, si procederà ad accertamenti diretti anche tramite l'accesso informatico con gli Uffici competenti (Agenzia delle Entrate - INPS - Conservatoria Registri immobiliari - Tributaria - Centro per l'impiego - Prefettura - C.C.I.A.A.- A.S.L. - P.R.A. , ecc.).
3. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale stila una relazione in cui evidenzia le condizioni socio-economiche e ambientali del nucleo familiare e dei soggetti obbligati a mantenimento dell'indigente richiamati all'Art. 7 e presenta la proposta di intervento, per l'approvazione, al Dirigente/Responsabile del Settore del Comune interessato.
4. Nel caso in cui l'Assistente Sociale ravvisi un bisogno di aiuto più complesso, procede alla presa in carico del soggetto avviando un progetto assistenziale individualizzato.

ART. 11- VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva l'esercizio delle funzioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari di interventi di assistenza economica, accertandone altresì la corrispondenza con l'effettivo tenore di vita.
2. I cittadini che avessero fruito di misure di assistenza indebitamente, e a seguito di dichiarazioni mendaci e falsa documentazione, decadono dal diritto di accesso ai benefici acquisiti e incorrono in sanzioni di carattere penale di cui all'art. 496 CP.

3. È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed eventualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 12- RICORSI

1. In caso di emanazione di provvedimento amministrativo di diniego, il Responsabile del procedimento, individuato dall'Amministrazione comunale territorialmente competente, dovrà darne comunicazione per iscritto al dichiarante, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvio del procedimento, come stabilito dalla L.241/90 e ss.mm. ii.

Art. 13 - LIMITI DI RICHIESTA

1. Gli utenti che beneficiano di altre forme di assistenza economica non possono essere ammessi alle forme di assistenza previste dal presente disciplinare.

Art. 14 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi dell'Ambito Territoriale B1 vengano a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all' Ambito Territoriale B1, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 15 - ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALI MODIFICHE

1. Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1 adotta il *Regolamento per l'erogazione dei contributi diretti e indiretti, Area Contrasto alla Povertà, Piano di Zona Triennale in applicazione del II Piano Sociale Regionale*.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione definitiva del presente atto da parte del Comune Capofila Benevento, attraverso la pubblicazione della Deliberazione che recepisce gli atti di approvazione dei lavori del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1. La Deliberazione va successivamente trasmessa ai Comuni dell'Ambito B1.
3. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale B1 e recepite con Deliberazione del Comune Capofila.

Art. 16 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia, in quanto compatibili e applicabili.